



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 10 agosto 2022
Prot. n 174/22//H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

Oggetto: Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. Decreto Aiuti Bis)”

Si informano le associate che sulla Gazzetta ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022 è stato pubblicato il [decreto-legge](#) in oggetto, con entrata in vigore il 10 agosto 2022.

Si segnalano di seguito le misure di principale interesse per il nostro settore.

Art. 4 – Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre

L’articolo stabilisce che per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad **annullare**, per il **quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico** applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e quelle applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, poi confluito integralmente nell’articolo 1-ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, avevano già provveduto al suindicato azzeramento degli oneri di sistema nel settore elettrico relativamente al terzo trimestre dell’anno 2022.

Si rinvia per maggiori dettagli alla [circolare Agens 5 luglio 2022, n. 142](#).



Art. 5 – Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 5, l’articolo 6 – in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – stabilisce che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, siano assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.

Il menzionato assoggettamento si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, anche per il quarto trimestre dell’anno 2022, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

A tal proposito, si rammenta che l’articolo 1-quater del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – come modificato in sede di conversione – aveva provveduto alle medesime riduzione per il terzo trimestre dell’anno 2022.

Anche in questo caso, per completezza di informazione, si rinvia alla [**circolare Agens 5 luglio 2022, n. 142.**](#)

Art. 6 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

L’articolo prevede crediti di imposta differenziati (commi da 1 a 4), rispettivamente, per imprese a forte consumo di energia elettrica, per imprese a forte consumo di gas naturale, per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari



o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e per imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

Art. 8 – Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

L'articolo provvede a disciplinare ulteriormente per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (periodo dal 22 marzo 2022 al 21 aprile 2022), dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2022 (periodo dal 21 aprile 2022 al 2 maggio 2022) e dall'articolo 1-bis del suindicato decreto-legge n. 21/2022 – introdotto in sede di conversione – (periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022) e, in fine, dal del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 luglio 2022 (periodo dal 9 luglio 2022 al 21 agosto 2022).

Per i dettagli sulla suindicata misura si rinvia alla [circolare Agens n. 38 del 24 marzo 2022](#) e alla [circolare Agens n. 94 del 25 maggio 2022](#).

Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di trasporto

L'articolo prevede l'istituzione di un **Fondo** – di dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 –destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo semestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per **l'acquisto del carburante destinato all'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico.**

La disposizione stabilisce che se l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulta superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.



Il **comma 2** prevede l'emanazione di un decreto del MIMS, da adottare entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, per stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico del contributo alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *gross cost*, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Il **comma 3** prevede l'istituzione presso il MIMS di un **fondo** con una dotazione di **15 milioni di euro per il 2022** finalizzato a fronteggiare gli **aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e dei prodotti energetici** in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Tale fondo è destinato al riconoscimento, in favore degli operatori economici esercenti i richiamati servizi di trasporto di persone su strada, di un **contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di carburante** destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria **M2 o M3**, a **trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica** e conformi almeno alla normativa **Euro V** di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Il contributo è riconosciuto al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al MIMS e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero



entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una **dichiarazione** redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Se l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulta superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Ai fini fiscali, il **comma 4** prevede che i contributi erogati per l'acquisto del carburante destinato all'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale, effettuato su strada ovvero mediante ferrovia (**comma 1**) e quelli erogati alle aziende che svolgono servizi di trasporto di persone su strada (**comma 3**) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della definizione delle componenti del reddito.

Con il **comma 5** è prevista l'**abrogazione dei commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50** (DL Aiuti) che avevano previsto un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per il riconoscimento di contributi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe **Euro V o Euro VI**.

Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del **trasporto ferroviario delle merci** derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il **comma 6** prevede uno stanziamento di **15 milioni di euro per l'anno 2022**, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di **Rete ferroviaria italiana Spa**. Lo stanziamento è finalizzato a rinnovare per il periodo **1° aprile – 31 dicembre 2022** la



misura della **riduzione del canone** per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per i **servizi ferroviari merci**, attraverso la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 31 marzo 2022.

Si ricorda che la misura era stata istituita durante l'anno 2020, giuste le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa da ultimo fino al 31 marzo 2022 (cfr. DL n. 4/2022 – DL Sostegni-ter).

Il **comma 7** individua nel **31 marzo 2023** il termine entro il quale **RFI S.p.A.** è tenuta a presentare la relativa rendicontazione all'ART e al MIMS.

Il **comma 8** stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevedendo che ai relativi adempimenti provvede il MIMS con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale

L'articolo prevede – in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) e limitatamente al periodo d'imposta 2022 – che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi erogati prestati ai lavoratori nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale** entro il limite complessivo di euro 600,00.

Art. 27 - Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti

L'articolo prevede il **rifinanziamento da 79 milioni a 180 milioni** del fondo – ricadente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – per l'erogazione di un **buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale**, pari al 100 per cento della spesa da sostenere e, comunque, non superiore a 60 euro, previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto-



legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Per informazioni ulteriori sulle suindicate disposizioni e sulle modalità operative per l'erogazione del Fondo si rinvia alla [circolare Agens n. 93/2022 del 24 maggio 2022](#) e alla [circolare Agens n. 159/2022 del 19 luglio 2022](#).

Si ricorda altresì che con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con MEF e MIMS**, da emanare adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50/2022, avrebbero dovuto essere definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e le modalità di emissione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori integrazioni e aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Molina